SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1517)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1985

Equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto universitario europeo è una organizzazione costituita dagli Stati membri della Comunità europea. La relativa convenzione è stata ratificata con la legge 23 dicembre 1972, n. 920. Scopo dell'Istituto è di promuovere l'attività di insegnamento e di ricerca al più alto livello universitario nelle scienze umane e sociali.

Nella seduta del 5 maggio 1981 il Parlamento europeo ha votato una risoluzione (punto 18) per impegnare « tutti gli Stati contraenti che ancora non l'abbiano fatto ad adottare provvedimenti immediati per il riconoscimento ufficiale del dottorato rilasciato dall'Istituto ».

L'Università europea organizza la propria attività in quattro dipartimenti: scienze sociali e politiche, scienze economiche, storia e civiltà, diritto. In ogni dipartimento professori, assistenti e *Research Fellows* perseguono progetti di ricerca su rilevanti temi di interesse internazionale. Inoltre l'Istituto rilascia diplomi di dottorato al termine di un *curriculum* di studi della durata minima di tre anni che deve concludersi con la difesa di una tesi assegnata dai docenti. Gli studenti sono ammessi all'Istituto e al beneficio di una borsa di studio attraverso un duplice pubblico concorso, per un numero limitato di borse (dieci ogni anno). Il primo, di carattere nazionale, consiste in una rigorosa preselezione sulla base dei titoli e della qualità dei programmi proposti. Il secondo consiste in un colloquio di fronte ad una commissione composta da professori di diverse nazionalità. La conoscenza delle lingue

è considerata uno dei requisiti fondamentali al fine di ottenere l'ammissione all'Istituto.

Durante il periodo di permanenza all'Istituto gli studenti devono esprimere, in seminari pubblici, i risultati della propria ricerca.

Al termine del primo anno ogni studente è inoltre tenuto a presentare una relazione scritta sullo stato di avanzamento delle ricerche relative alla tesi. Il giudizio positivo del « supervisore » (scelto tra i professori del dipartimento ed eventualmente affiancato da altri co-supervisori esterni) è requisito indispensabile per l'ammissione agli anni successivi.

La redazione della tesi di dottorato avviene quasi sempre in lingua straniera e la commissione incaricata di giudicare il lavoro del candidato, nominata dal rettore dell'Istituto, è sempre formata da studiosi di chiara fama internazionale. Potrebbero essere menzionati inoltre vari esempi di tesi di dottorato sostenute all'Università europea che hanno dato origine a monografie di riconosciuto valore scientifico. L'alta qualità del lavoro di ricerca che gli studenti sono tenuti a svolgere legittima la richiesta della equiparazione a tutti gli effetti del dottorato dell'Istituto universitario europeo con il dottorato di ricerca rilasciato dalla università statale.

Va infine ricordato che gli studenti, che hanno conseguito il dottorato dell'Università europea, sono stati ammessi ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari.

Il presente disegno di legge, pertanto, alla luce delle su esposte motivazioni e per corrispondere ad un impegno assunto in campo internazionale, intende soddisfare l'esigenza del riconoscimento dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo, i cui corsi sono corrispondenti, quanto a strutture, ordinamenti, attività di studio e di ricerca a quelli svolti nell'ambito delle università italiane.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I titoli di dottore rilasciati dall'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, conseguiti a seguito di corsi di durata non inferiore a tre anni, sono equipollenti a tutti gli effetti nell'ordinamento giuridico italiano al titolo di dottore di ricerca previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.